

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 53

Adunanza 30 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MAZZE' - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 27/09/2002 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 2076 - 323577/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Mazzè risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. comprendente, oltre Mazzè, i Comuni di Barone, Caluso, Orio, Vische, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 69-34761 del 30/11/1990, successivamente modificato con Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 15-2877 del 04/10/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 27/09/2002, la prima Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 22/11/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Mazzè sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 3.949 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 2.704 ettari dei quali 2.215 di pianura e 489 di collina; 2.330 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 357 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 17 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una

- superficie di 375 ettari; inoltre 328 ettari appartengono alla Classe I^a della Capacità d'Uso dei Suoli e 915 ettari alla II^a Classe, che costituiscono complessivamente il **46%** del territorio;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Caluso*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 595 (ora di interesse provinciale dall'innesto S.S. n. 26 a Caluso - Mazzè - Confine Provincia) e dalle Strade Provinciali n. 81 e n. 84;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Fiume Dora Baltea, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 299 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 419 ettari di territorio comunale (pari al **15%** del totale) nonché la previsione di un "limite di progetto" di circa 172 metri di lunghezza;
 - tutela ambientale:
 - è interessato, per una superficie di 44 ettari, dall'Area Protetta Regionale istituita della Fascia Fluviale del Po denominata "*Riserva Naturale Speciale del Mulino Vecchio*";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10050, "*Vecchio Mulino*" che interessa una superficie comunale di 205 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Mazzè, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative al P.R.G.I. vigente:

- "*aree r7 2 e r7 1va*": viene proposto il cambio di destinazione d'uso da "*area a verde attrezzato*" ad "*area di completamento*" con il conseguente recupero della capacità residenziale residua del lotto adiacente ancora disponibile. Con questa modifica l'Amministrazione può procedere, in tempi brevi, all'allargamento di un incrocio viario pericoloso;
- "*area r13 9.4*": l'area viene trasformata da "*CIE*" (area a capacità insediativa esaurita) ad area di completamento, come quella adiacente (*r13.9.5*) con riduzione dell'indice volumetrico da 1 mc/mq a 0.75 mc/mq, corrispondente all'indice delle zone di completamento nel concentrico, con conseguente riduzione della capacità edificatoria del piano di mc 584 ed insediativa di circa 11 unità;
- modifica della destinazione d'uso da "*area di interesse ambientale documentario*" ad "*area a servizi di interesse locale*", incrementando di conseguenza la quota delle aree a servizi;
- in frazione Tonengo, regione Cascinassa, rilocalizzazione di un'area all'interno della stessa zona, mantenendo le medesima destinazione (*area a destinazione attrezzature pubbliche e private per lo sport*);
- adeguamento e parziale rettifica dell'ampiezza di fasce di rispetto:

- riduzione della fascia di rispetto in area "tica21.3", in conformità con quella presente sulla stessa area normativa fronte ovest (5 m.);
- riposizionamento della fascia di rispetto di ampiezza pari a 15 m. in luogo dei 20 m. riportati sulla variante al piano, ai soli fini residenziali a servizio delle attività produttive; per le attività produttive viene mantenuta la fascia di rispetto pari a 20 m.;
- eliminazione di un tratto di viabilità pedonale di collegamento tra i vicoli Angola e del Forno, in considerazione del fatto che gli stessi non sono mai stati realizzati, ne è in previsione la loro realizzazione;
- in frazione Tonengo, viene corretta una indicazione di piano, relativa ad un tratto di viabilità e riportata sulle tavole di piano, nello stato di fatto; in tale intervento inoltre vengono ripristinate delle fasce di servizio di interesse locale che insieme a quelle di interesse generale, individuano aree a destinazione servizi per circa 260 mq.;
- per quanto riguarda le modifiche alle N.d.A.:
 - sono stati riscritti i commi d8) e d9) dell'articolo 4, capitolo 3, titolo 3, al fine di meglio specificare la norma che regola l'edificazione nelle aree a capacità insediativa esaurita "CIE";
 - è stato inserito un articolo dal titolo "*Norme specifiche*" (pag. 80.1) al fine di permettere il recupero a scopo residenziale degli immobili preesistenti non più utilizzati a fini rurali (cascinali, case sparse) in zone non residenziali (agricole e di tutela ambientale), nel rispetto delle tipologie e del volume costruito;
 - è stato inserito un articolo dal titolo "*Norme particolari*" (pag. 126.1) per normare le aree coperte da vincolo di aree a servizi/verde/parcheggi non ancora attuate;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 17/12/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della prima Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Mazzè, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 27/09/2002:

a) la possibilità di recuperare a scopo residenziale immobili preesistenti, non più utilizzati a fini rurali (cascinali, case sparse), in zone a destinazione agricola e/o tutela ambientale, nel rispetto delle tipologie e dei volumi preesistenti, introdotta con il provvedimento in esame all'articolo "*Norme specifiche*" delle N.d.A. del P.R.G.I. vigente, può essere ammessa dal settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77.

Tuttavia, come meglio specificato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "*Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41*", il recupero è consentito, anche nel caso in cui il risultato ecceda i limiti fissati dal 4° comma del soprarichiamato articolo, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso interessi singoli edifici individuati nelle tavole cartografiche e non indiscriminatamente tutti gli edifici che potenzialmente rispondono ai requisiti sopracitati.

In considerazione di quanto sopra, si invita pertanto il Comune a verificare la sussistenza dei requisiti di Variante parziale;

b) in frazione Tonengo (Regione Cascinassa), con riferimento all'intervento di rilocalizzazione di un'area destinata ad "*attrezzature pubbliche e private per lo sport*", si invita il Comune a verificare la congruità di quanto proposto, ricordando che le aree destinate a servizi devono essere collocate in posizione facilmente accessibile dalle zone residenziali, per il migliore utilizzo delle stesse; tale orientamento è peraltro confermato dalla succitata Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET, la quale precisa: "Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.), semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano;

c) si ricorda, infine, che il Comune di Mazzè, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749 ad oggetto "*Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8.05.1996*", non risulta essere tra i comuni esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

In considerazione della situazione di potenziale rischio idrogeologico su buona parte del territorio comunale, evidenziata in premessa, si invita il Comune a procedere quanto prima alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.I. di adeguamento al P.A.I., attivando la procedura stabilita dalla Regione Piemonte con la citata deliberazione 6 agosto 2001, n. 31-3749 e con la successiva deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656 ad oggetto "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del*

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Mazzè la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso